



**COMUNE DI GODIASCO**  
(PROVINCIA DI PAVIA)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E  
DI AREE PUBBLICHE**

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 9 marzo 2001)

# INDICE

- Articolo 1 - Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche
  - Articolo 2 - Oggetto del regolamento.
  - Articolo 3 - Oggetto del canone.
  - Articolo 4 - Soggetti attivi e passivi.
  - Articolo 5 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni.
  - Articolo 6 - Revoca di concessioni o autorizzazioni.
  - Articolo 7 - Occupazioni permanenti o temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.
  - Articolo 8 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe.
  - Articolo 9 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.
  - Articolo 10 - Occupazione del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.
  - Articolo 11 - Criteri e determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.
  - Articolo 12 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.
  - Articolo 13 - Esenzioni.
  - Articolo 14 - Denuncia e versamento del canone.
  - Articolo 15 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone.
  - Articolo 16 - Sanzioni.
  - Articolo 17 - Funzionario responsabile del procedimento.
  - Articolo 18 - Abolizione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
  - Articolo 19 - Contenzioso.
  - Articolo 20 - Entrata in vigore.
  - Articolo 21 - Rinvio dinamico.
- Allegato – Elenco di classificazione in categorie di importanza delle zone del territorio comunale ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche.

## **Articolo 1 - Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche.**

1. E' istituito in questo Comune, in applicazione dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato da ultimo dall'art. 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE" che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.

2. Il canone di concessione di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.

## **Articolo 2 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

## **Articolo 3 - Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono altresì soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratte di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

## **Articolo 4 - Soggetti attivi e passivi.**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Per gli anni successivi a quello del rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

#### **Articolo 5 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni.**

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 3, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.

2. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate:

- a. per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile, all'Ufficio Tecnico;
- b. per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture e cavi, all'Ufficio Tecnico;
- c. per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con cartelli pubblicitari e simili, all'Ufficio Tecnico;
- d. per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto b), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive o simili, all'Ufficio Polizia Urbana e Amministrativa;
- e. per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, all'Ufficio Tecnico.

3. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al funzionario responsabile del servizio.

4. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, come previsto dall'articolo 6.

#### **Articolo 6 - Revoca di concessioni o autorizzazioni.**

1. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 5 dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota dei tributi riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

2. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni è disposta altresì dall'Ufficio competente al rilascio di tali atti ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento dopo tre atti di sospensione emessi dal Comune ai sensi dell'art. 14 comma 8 del presente regolamento.

#### **Articolo 7 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario.

3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 3, sono classificate in due categorie:

- prima categoria – centro abitato di Godiasco (capoluogo) e centro abitato di Salice Terme
- seconda categoria – frazioni, località minori e zone esterne ai centri abitati.

L'elenco di classificazione risulta allegato al presente Regolamento.

4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 40 per cento sino a 100 metri quadrati, del 20 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

6. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposito tariffario deliberato dalla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## **Articolo 8 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe.**

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo. Per le occupazione esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo comma 2.

2. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

3. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

## **Articolo 9 - Occupazioni temporanee, disciplina e tariffe.**

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art.7, comma 3, in rapporto alla durata delle applicazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.

2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal Comune ai sensi dell'art.7 comma 6; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta di un terzo. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 150 al metro quadrato per giorno.

3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 20 per cento.

4. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dello 80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo art. 10.

5. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30 per cento. Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

6. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

7. Per le occupazioni di durata temporanea non superiore a trenta giorni effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento delle loro attività il canone è ridotto dell'80 per cento.

8. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'art.10, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione con tariffa ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai commi 1 e 5 in quanto applicabili.

## **Articolo 10 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.**

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli

posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie o funivie, sono assoggettate in base ai criteri stabiliti dal successivo articolo 11, comma 7.

2. Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli di muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

#### **Articolo 11 - Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.**

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

4. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa approvata dal Comune, con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.

5. Il Comune, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica oltre il canone di cui al comma 1, un contributo a tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 8, è applicato in misura forfetaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:

- il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
- il canone base è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
- per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
  - a. occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
  - b. occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
  - c. occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il canone è determinato forfetariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art.63, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, come modificato dall'art. 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e cioè:

- il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alla classe del Comune, tariffa che è di lire 1.500 per utenza (in quanto il Comune di Godiasco conta una popolazione non superiore a 20.000 abitanti);
- in ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui trattasi effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
- la misura unitaria di tariffa (lire 1.500 per utenza) è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;
- il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

**Articolo 12 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.
2. Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio è suddiviso nelle zone sotto elencate:
  - centro abitato di Godiasco (capoluogo) e centro abitato di Salice Terme
  - frazioni, località minori e zone esterne ai centri abitati.
 L'elenco di classificazione risulta allegato al presente Regolamento.

3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori dei carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri negli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionanti o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo 7, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolci, parafarmaci, e simili, anche se



aggettanti dai prospetti edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.

### **Articolo 13 - Esenzioni.**

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comunità Montane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per le finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; le esenzioni indicate nella presente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed ai lavori eseguiti in economia;

b) i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile;

c) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;

d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel Regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

h) le occupazioni di aree cimiteriali;

i) gli accessi carrabili di qualunque natura;

l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;

m) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;

n) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

o) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

p) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze.

### **Articolo 14 - Denuncia e versamento del canone.**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 4 devono presentare allo Ufficio Tributi apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non

oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di dicembre. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio qualora la nomina dello stesso sia avvenuta ai sensi dell'art.1129 del codice civile. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi dell'occupante, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. Nel caso di subentro di altro concessionario il subentrante deve presentare al Comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di cui all'articolo 10, comma 1 il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. I concessionari, per il pagamento del canone, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone, e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento del canone può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante il versamento diretto, in via anticipata.

6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo della stessa non superi lire ventimila per le occupazioni permanenti e lire cinquemila per le occupazioni temporanee.

7. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a lire 500.000 è consentito il pagamento in quattro rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempre che la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.

8. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'Ufficio competente al rilascio di tali atti autorizzatori, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

### **Articolo 15 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone.**

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei pagamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dai predetti enti e accettata dal concessionario, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art.14, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, di inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del codice civile.

6. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora, nella misura del saggio legale vigente, dalla data dell'eseguito pagamento.

### **Articolo 16 – Sanzioni.**

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 150 per cento del canone dovuto. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

3. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte della metà se, entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori, nella misura del saggio legale vigente.

5. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

6. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della concessione o autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000. Si applicano le norme di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Articolo 17 - Funzionario responsabile del procedimento.**

1. Nel caso di gestione in forma diretta, il Sindaco nomina il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

#### **Articolo 18 - Abolizione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.**

1. Dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art.51 del decreto legislativo indicato al comma 1.

**Articolo 19 - Contenzioso.**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e in quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

**Articolo 20 - Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

**Articolo 21 - Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

**COMUNE DI GODIASCO**  
(PROVINCIA DI PAVIA)

( Allegato al Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche ).

**ELENCO DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE CLASSIFICATE  
NELLA PRIMA CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE  
O.S.A.P.**

CENTRI ABITATI MAGGIORI

<b>N. ORD.</b>	<b>UBICAZIONE DELLE STRADE, DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI</b>
1	Centro abitato di GODIASCO (capoluogo)
2	Centro abitato di SALICE TERME

## **COMUNE DI GODIASCO**

(PROVINCIA DI PAVIA)

( Allegato al Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche ).

**ELENCO DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE CLASSIFICATE  
NELLA SECONDA CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL  
CANONE O.S.A.P.**

FRAZIONI, LOCALITA' MINORI E ZONE ESTERNE AI CENTRI ABITATI

N. ORD.	UBICAZIONE DELLE STRADE, DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI	
1	Località	ALTA COLLINA
2	Località	BERTIGNANA
3	Località	CASA BEDAGLIA
4	Località	CASA BELLOMI
5	Località	CASA BOTTINI
6	Località	CASA GARELLO
7	Località	CASA MORI
8	Località	CASA NOCETTA
9	Località	CASA REBASCHIO
10	Località	CASARUME
11	Località	CASCINA MOROSINI
12	Località	CERRETO
13	Località	COSTIOLA
14	Località	GOMO
15	Località	MONTEAL FEO
16	Località	MONTEGARZANO
17	Località	PIUMESANA
18	Località	SALA SUPERIORE
19	Località	SAN BARTOLOMEO (INFERIORE E SUPERIORE)
20	Località	SAN DESIDERIO
21	Località	SAN GIOVANNI
22	Località	VERONE
23	Località	VICO SECCO
24	Località	ZUCCARELLO
25	Case sparse	